
FONDO CREATIVITA'
FAQ – Frequently Asked Questions
Decreto del 19 novembre 2021 e
Decreto direttoriale 30 maggio 2022

Indice macro-categorie FAQ

- A. **Chi** (soggetti proponenti)
- B. **Cosa** (spese ammissibili)
- C. **Quanto** (intensità delle agevolazioni)
- D. **Come e Quando** (presentazione domanda)
- E. **Concessione, erogazione delle agevolazioni e rendicontazione**

A. Chi (soggetti proponenti)

D: A chi sono rivolte le agevolazioni?

R: Possono presentare la domanda di agevolazione:

- micro, piccole e medie imprese (PMI) regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione svolgono regolarmente un'attività economica rientrante tra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato 1 D.M. 19 novembre 2021;
- micro, piccole e medie imprese (PMI) regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, partecipanti a progetti integrati con imprese creative;
- gruppi di persone fisiche, che vogliono costituire un'impresa creativa, purché la costituzione avvenga entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

D: Cosa si intende per PMI?

R: PMI significa micro, piccole e medie imprese. La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o al totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005.

D: Cosa si intende per progetti integrati?

R: Si intende due o più programmi di investimento, ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo coordinato con gli altri programmi facenti parte del progetto, per i quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, derivante da una finalità di sviluppo comune, complementare o altrimenti connessa, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa.

Il progetto integrato può includere programmi presentati da imprese non costituenti imprese creative, a condizione che esso sia realizzato nell'ambito del settore creativo e con un ruolo non preponderante delle imprese diverse dalle imprese creative, tenuto conto del numero dei partecipanti, dei costi di ciascun programma e delle caratteristiche dell'integrazione progettuale.

B. Cosa (spese ammissibili)

D: Quali sono le spese ammissibili?

R: Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per la realizzazione del programma di spesa, al netto dell'IVA, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di spesa:

- immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
- opere murarie nel limite del 10% del programma complessivamente considerato ammissibile;
- spese di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento ritenute ammissibili;

D: E' possibile l'acquisto di attrezzature nuove che vanno a sostituire quelle già esistenti tecnologicamente obsolete?

R: La norma non consente interventi di mera sostituzione. Qualsiasi azione volta all'ammodernamento tecnologico dell'impianto sarà comunque valutata in sede di verifica tecnica in occasione del SAL a saldo.

D: Che si intende per opere murarie?

R: Sono da considerare opere murarie finanziabili l'adeguamento della sede oggetto del programma di investimento alle esigenze produttive/organizzative delle attività proposte come ad esempio la realizzazione e la posa in opera di infissi, porte, finestre, vetrine esterne ed i lavori edili relativi alla tinteggiatura, pavimentazione, controsoffittatura, opere in cartongesso, servizi igienici, soppalco, ecc. Inoltre, rientrano in tale categoria tutti gli impianti generali di servizio all'immobile ossia impianti elettrici, telefonici, idrici, condizionamento, sorveglianza, antitaccheggio, gas, illuminazione e riscaldamento.

D: Quali impianti sono finanziabili nella macrocategoria impianti, macchinari, attrezzature ai sensi dell'articolo 9.4 lettera a) del D.M. 19 novembre 2021?

R: Sono finanziabili quegli impianti indispensabili alla realizzazione del processo produttivo o all'erogazione dei servizi offerti. Ad esempio, l'impianto di condizionamento in ambienti a temperatura controllata oppure l'impianto di illuminazione per la valorizzazione delle opere in un museo che prevede l'apertura anche in orario notturno.

D: Sono finanziabili gli automezzi?

R: Sì, solo se necessari per lo svolgimento dell'attività ammessa alle agevolazioni. Ad esempio, nel caso di attività di produzione cinematografica al fine di consentire il trasporto delle attrezzature finanziate.

D: Quali spese rientrano nella macrocategoria capitale circolante ai sensi dell'articolo 9.4 lettera d) del D.M. 19 novembre 2021?

R: Le spese rientranti in tale macrocategoria sono le seguenti:

- a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- b) servizi di carattere ordinario, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 4, lettera c) del D.M., strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting
- d) utenze;
- e) perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al progetto;
- f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

D: Da quale data le spese possono essere ammesse alle agevolazioni?

R: Per le imprese costituite sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda. Per i team di persone sono ammissibili le spese sostenute dopo la costituzione dell'impresa.

C. Quanto (intensità dell'agevolazione)

D: Che tipo di agevolazione finanziaria è prevista?

R: E' prevista un'agevolazione complessiva fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all'80%, rappresentata da una quota massima pari al 40% nella forma del contributo a fondo perduto e una quota massima pari al 40% nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni.

D: In quale regime di aiuti ricadono le agevolazioni?

R: Le agevolazioni sono concesse ai sensi dell'articolo 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo.

Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui sopra, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.

D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi sotto forma di "de minimis"?

R: L'importo delle agevolazioni ammissibili terrà conto delle agevolazioni incidenti nel regime "de minimis" già percepite dalla proponente nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

D: A quanto ammontano e come si calcolano le agevolazioni concedibili?

R: Le agevolazioni sono concesse nella misura del 80% delle spese ammissibili, considerando sia le spese di investimenti che quelle relative al capitale circolante. Le spese di capitale circolante sono riconosciute nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili. Le opere murarie sono

agevolabili entro il limite del 10% del programma complessivamente ritenuto ammissibile.

Esempio:

Tipologia voce di spesa	
Immobilizzazioni materiali (a)	50.000,00 €
Immobilizzazioni immateriali (b)	30.000,00 €
Opere murarie richieste (c)	20.000,00 €
Opere murarie ammissibili (d)	11.000,00 €
TOTALE INVESTIMENTI RICHIESTI (a+b+c)	100.000,00 €
TOTALE INVESTIMENTI AMMISSIBILI (a+b+d)	91.000,00 €
Capitale circolante (e)	10.000,00 €
TOTALE PIANO DI SPESA RICHIESTO (a+b+c+e)	110.000,00 €
TOTALE PIANO DI SPESA AMMISSIBILE (a+b+d+e)	101.000,00 €

D. Come e Quando: (presentazione domanda)

D: Come si presenta la domanda?

R: La domanda può essere presentata esclusivamente online dal 5 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle 17.00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). E' possibile avviare la compilazione on line delle domande a partire dal 20 giugno 2022 alle ore 10.00, accedendo al sito di Invitalia.

Per presentare la domanda è necessaria la registrazione nell'area riservata del sito di Invitalia. I soggetti proponenti devono essere in possesso di Spid, Posta Elettronica Certificata (PEC) e firma digitale. Si ricorda che la firma digitale e lo Spid devono essere riferiti al legale rappresentante del soggetto proponente o al referente per le imprese costituende.

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta. La domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società o dal referente per le imprese costituende.

D: Per poter presentare domanda di agevolazione è necessario che la società abbia già il Codice Ateco attivo in visura camerale?

R: Sì, per le imprese c.d. creative è necessario che la società svolga almeno una delle attività economiche di cui all'Allegato n. 1 del D.M. 19 novembre 2021, risultante dal Registro delle imprese. Il codice Ateco riferito alla filiera culturale e creativa può essere anche un codice secondario detenuto dall'impresa; in sede di presentazione della domanda è sufficiente aver presentato la richiesta di attivazione del codice Ateco coerente con la misura.

D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: I casi in cui il Soggetto Gestore procede alla formalizzazione della decadenza della domanda sono quelli previsti all'art 4.7 del Decreto Direttoriale del 30 Maggio 2022.

D: È possibile inviare documenti integrativi anche per posta ordinaria?

R: No. Tutte le comunicazioni tra l'Agenzia e il soggetto proponente devono avvenire esclusivamente via PEC dedicata alla misura agevolativa. L'indirizzo PEC dedicato è il seguente: fondoimpresecreative@postacert.invitalia.it.

D: È sufficiente compilare la domanda online? Chi deve firmare digitalmente?

R: La compilazione della domanda online rappresenta solo il primo step. Una volta inseriti i dati richiesti, dovrà essere "generato" il file pdf, salvato su pc, firmato digitalmente e poi caricato sulla piattaforma assieme agli allegati richiesti. Il file deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

D: Cosa si intende per procedura "a sportello"?

R: Si intende che la misura in oggetto non prevede una "finestra" di accesso con formazione di graduatoria secondo il protocollo assegnato. Pertanto, le imprese possono presentare domanda fino ad esaurimento fondi. Ai sensi dell'art. 15 del DM del 19 novembre 2021, Invitalia sospende la valutazione dei progetti proposti (effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione) qualora il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione, tramite il proprio sito internet, alle imprese.

E. Concessione ed erogazione delle agevolazioni

D: Entro quanto tempo deve essere controfirmato il provvedimento di concessione alle agevolazioni?

R: Il provvedimento di concessione alle agevolazioni deve essere formalmente accettato entro massimo 10 giorni dal ricevimento della determinazione di concessione alle agevolazioni (art. 17.2 del DM del 19 novembre 2021) e inviata tramite PEC indirizzata al Soggetto Gestore, pena la decadenza.

D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: La richiesta di erogazione deve essere presentata, secondo gli schemi e le linee guida resi disponibili dal Soggetto gestore nel sito internet www.invitalia.it. Possono essere presentate al massimo 4 richieste di erogazione relative a stati di avanzamento lavori, fatta salva la possibilità di richiedere l'anticipazione (art. 18 del DM del 19 novembre 2021).

La richiesta di anticipazione può essere al massimo pari al 40% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata dall'Agenzia in quote proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.

Nei successivi sal, ovvero a partire dal primo nel caso in cui non venga richiesta l'anticipazione, la rendicontazione della spesa avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Ciascun SAL dovrà essere di importo non inferiore al 20% dei costi ammessi. Fa eccezione la richiesta di erogazione del sal a saldo che può essere richiesta per l'importo residuo.

E' prevista, infine, l'opportunità di presentare richieste di erogazione relative a spese con fatture non quietanzate, nei limiti del 30 (trenta) per cento delle agevolazioni concesse.

D: Come avviene la rendicontazione delle spese in caso di fatture non quietanzate?

R: Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento. All'Agenzia è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 mesi dalla richiesta ed in assenza di presentazione di ulteriori richieste di erogazione da parte del soggetto beneficiario.

La richiesta di sal a saldo deve essere sempre corredata dalla documentazione di spesa comprovante il pagamento di tutti i titoli di spesa inclusi in quella richiesta.

D: Entro quanto tempo deve essere rendicontato il programma finanziato?

R: I programmi dovranno essere conclusi, ai sensi di quanto previsto all'art. 9 comma 2 lettera b) del DM 19 novembre 2021, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di ammissione. Per data di sottoscrizione si intende la data di invio della PEC con la quale l'impresa comunica l'avvenuta sottoscrizione del provvedimento di ammissione. In base a quanto previsto art. 6.6 del Decreto Direttoriale del 30 Maggio 2022, la data ultima per l'invio della rendicontazione all'Agenzia è entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto d'investimento.

Nel dettaglio, l'ultima fattura utile per il programma finanziato deve riportare una data di emissione non posteriore ai 24 mesi dalla data di invio della pec di controfirma del provvedimento e la richiesta di erogazione del sal a saldo deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'investimento (data ultima fattura di spesa di investimento).

D: Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all'adempimento connesso all'apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?

R: Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, i titoli di spesa digitali devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura l'importo richiesto, il riferimento al Fondo Imprese Creative di cui al DM 19 novembre 2021. In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere gli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando il riferimento al Fondo Imprese Creative di cui al DM 19 novembre 2021.

D: Se non mi è stato ancora attribuito il codice Unico del Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti al progetto e dei connessi flussi finanziari?

R: I titoli di spesa sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico del Progetto (CUP) devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il riferimento al Fondo Imprese Creative di cui al DM 19 novembre 2021 e riportare l'identificativo della pratica. I pagamenti, nella casuale, devono fare esplicito riferimento agli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al Fondo Imprese Creative di cui al DM 19 novembre 2021 e l'identificativo della pratica.

D: Quali caratteristiche deve avere il fornitore scelto per le spese di investimento?

R: I fornitori devono essere abilitati alla fornitura oggetto della prestazione. E' fondamentale verificare il codice ATECO del fornitore attraverso i portali pubblici: www.infoimprese.it oppure www.registro.imprese.it. Non potrà essere riconosciuta la spesa in caso di fornitore non abilitato (Esempio: Per l'acquisto di un notebook dovrà essere scelto un fornitore il cui codice ATECO preveda il commercio di computer ed attrezzature informatiche).

D: In un progetto che prevede anche l'acquisto di un software è possibile prevederne la realizzazione interna (con figure già esistenti e/o da assumere) o tutto deve essere commissionato all'esterno?

R: Non sono previste commesse interne, pertanto, il bene deve essere acquistato da terzi.

D: Per quali beni va prodotta la perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato?

R: La perizia giurata è prevista per ogni bene immateriale ad utilità pluriennale (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, know how e conoscenze tecniche) che non sia di natura prettamente "commerciale". La perizia (da presentarsi in occasione del SAL in cui viene realizzato interamente il bene) deve fornire una descrizione relativa alle specificità, alle particolarità tecniche della spesa prevista rispetto al ciclo produttivo oltre a tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo. Il tecnico, iscritto all'ordine di riferimento specifico e non necessariamente di estrazione accademica, deve possedere le competenze tecniche adeguate a poter espletare l'attività richiesta.

D: Per l'acquisto di un software Office va prodotta la perizia?

R: No, in quanto è un software non personalizzato di natura "commerciale".

D: Posso rendicontare un programma di spesa di investimento di importo inferiore rispetto a quanto ammesso in fase di valutazione?

R: Sì, il programma di spesa realizzato può essere inferiore rispetto a quello ammesso purchè completo e organico ossia comprensivo di tutto ciò che è necessario per far sì che sia funzionale allo svolgimento dell'attività. Ovviamente questo comporterà un ricalcolo dei contributi da concedere.

D: Come avviene l'erogazione delle spese di capitale circolante?

R: In ciascun SAL intermedio è possibile erogare la quota di capitale circolante proporzionale all'avanzamento del programma di investimenti previsto in delibera. La rendicontazione di tali spese avviene esclusivamente in sede di SAL a saldo.

D: D: Quale è la decorrenza delle spese di capitale circolante ai fini dell'ammissibilità?

R: Le spese di capitale circolante devono avere data fattura ricompresa nel periodo intercorrente dalla presentazione della domanda ai 24 mesi successivi la controfirma del provvedimento di ammissione, nonché entro la scadenza massima di presentazione SAL A SALDO, come chiarito precedentemente.

D: Al momento della presentazione della rendicontazione le spese devono essere quietanzate?

R: Possono essere presentati anche SAL non interamente quietanzati, nel limite massimo del 30% delle agevolazioni ammesse. Per poter ottenere le erogazioni richieste nel successivo SAL sarà necessario dimostrare l'avvenuto pagamento di tutte le fatture relative alle precedenti erogazioni. La facoltà di presentare fatture non quietanzate non sussiste per il sal a saldo.

D: Come possono essere pagate le spese ammesse alle agevolazioni?

R: I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere effettuati solo con bonifici bancari, Rid, Riba (ricevuta bancaria), assegni bancari/postali nominativi non trasferibili comprovati da microfilmatura, bollettini postali, carte di credito o di debito utilizzando uno o più conti correnti bancari/postali intestati alla società beneficiaria. È escluso l'uso dei contanti. Si precisa che è necessario allegare alla rendicontazione sia copia dei singoli strumenti di pagamento come sopra descritti che l'estratto conto corrente bancario/postale ufficiale al fine di attestare il pagamento delle spese richieste alle agevolazioni. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite uno o più conti correnti ordinari intestati all'impresa beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di spesa.

Qualora le spese ammesse alle agevolazioni siano state pagate tramite bonifici cumulativi riferiti anche ad altre spese non oggetto di rendicontazione, dovranno essere trasmessi anche i titoli di spesa relativi a quest'ultima categoria.

D: Quali sono i documenti da presentare al fine di attestare la disponibilità della sede destinata allo svolgimento dell'attività specifica dell'impresa?

R: Ai fini della dimostrazione della disponibilità della sede operativa, oltre alla proprietà dei locali, è ammesso l'affitto con un contratto regolarmente registrato che garantisca la disponibilità della sede per almeno 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma d'investimento. Se il locale che si vuole prendere in locazione è di proprietà di uno dei soci, dei relativi coniugi, dei parenti o affini dei soci entro il terzo grado, è consentita la locazione, ma non si possono rendicontare le spese relative ai canoni di affitto. Il titolo di disponibilità della sede aziendale deve essere presentato in occasione della prima richiesta di erogazione SAL intermedio. E', inoltre, ammissibile il contratto di comodato ove concesso da un soggetto pubblico.

D: Qual è la documentazione tecnica da presentare ai fini dell'idoneità della sede?

R: In sede di erogazione del saldo Invitalia verificherà per la sede oggetto del programma di investimento la conformità di tutti impianti installati, il certificato di agibilità vigente e l'attestazione di permanenza della sua validità anche in funzione dell'attuale configurazione del fabbricato. Sempre in sede di saldo verranno verificate

tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività (come, ad esempio, il certificato di prevenzione incendi).

D: Posso prendere una porzione di un immobile in condivisione con altre attività?

R: Si l'utilizzo di un immobile quale sede dell'attività con più soggetti è accettabile solo se tra tali attività non vi è condivisione di alcun bene strumentale.

D: Se svolgo un'attività itinerante devo avere una sede?

R: Per le attività che non necessitano di una sede (attività itineranti o ambulanti) è comunque richiesto un titolo di disponibilità per il ricovero delle attrezzature finanziate con cui si svolge la stessa